

LA CONSULENZA TECNICA E LA PERIZIA IN MATERIA CONTABILE E DI BILANCIO

Relatore:

dott. Gianfranco CANDIOTTO

commercialista in Venezia

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi – 2. La consulenza tecnica: aspetti giuridici – 3. La formulazione del quesito – 4. L'attività del consulente – 5. La perizia in materia contabile e di bilancio – 5.1. Aspetti introduttivi – 5.2. Il bilancio di esercizio – interpretazione ed analisi – 5.3. I quozienti di bilancio: loro significatività – funzione segnaletica dei quozienti standard – 5.4. Applicazione pratica – 5.5. La formulazione dei quesiti in materia di bilancio.

1. Profili introduttivi.

La trattazione del tema comporta innanzi tutto una indagine atta a comprendere il significato che si vuole attribuire al concetto di “consulenza tecnica”.

Se intesa come “assistenza al Giudice in senso lato” essa trova la propria fonte nel codice di procedura penale (artt. 191-201), nel codice di procedura penale (artt. 359, 360, 508), ed in volontaria giurisdizione (in particolare con l'art. 2409 secondo comma c.c.).

Se intesa, in senso stretto, trova la propria disciplina nel codice di procedura civile e penale essendosi recepito in giurisprudenza l'orientamento di rifiutare l'assimilazione dell'ispettore giudiziale al consulente tecnico (1).

La pronuncia a favore di una netta separazione concettuale e sistematica dell'istituto della ispezione giudiziale rispetto alla consulenza tecnica prevista dagli artt. 61 e segg. e 191 e segg. c.p.c. trova la propria motivazione nella comparazione delle funzioni demandate all'ispettore ed al consulente tecnico (2).

L'ispezione nel processo civile ordinario è un mezzo di prova diretto ad accertare il modo di essere di cose e luoghi che il Giudice può disporre per conoscere i fatti della causa; la consulenza tecnica, invece, nel vigente codice di procedura civile, a differenza di quanto disposto nel codice di procedura civile del 1865 che considerava la perizia come uno dei mezzi di prova, considera l'opera del consulente come un ausilio fornito da un suo collaboratore a latere (3).

Ritornando al codice di procedura si annota che l'esperto, ausiliario del Giudice, assume espressioni diverse in penale ed in civile:

– l'art. 359 c.p.p. individua il termine di “consulente tecnico del Pubblico Ministero”;

– gli artt. 360 e 508 c.p.p. come pure gli artt. 61 e segg. e 191 e segg. c.p.c. indicano il termine di “perito” per esprimere le funzioni di colui che viene chiamato a svolgere le indagini richieste.

Non è questa la sede idonea per analizzare le diverse funzioni attribuite agli ausiliari del Giudice in sede civile e penale.

Mi limiterò quindi ad esaminare il ruolo dell'ausiliario di giustizia, così come disciplinato dal codice di procedura civile, anche per i necessari collegamenti con la formulazione del quesito, tralasciando le funzioni ed i poteri previsti nel codice di procedura penale e le funzioni assimilate a quelle del consulente tecnico.

2. La consulenza tecnica: aspetti giuridici.

“La consulenza tecnica” è il mezzo mediante il quale il giudice acquisisce o integra nella fase della istruzione probatoria quelle cognizioni tecniche di cui non è fornito ma che sono necessarie per la decisione della controversia che gli è stata sottoposta (4).

E’ stato autorevolmente (5) osservato a tal proposito che la denominazione di consulente tecnico pone in risalto i due caratteri fondamentali di questo ausiliare: di essere un “consulente” cioè un soggetto chiamato non a decidere in luogo del giudice o insieme con esso, ma semplicemente a consigliare il giudice con relazioni o pareri non vincolanti, e di essere un “tecnico” cioè un soggetto fornito appunto di cognizioni e di particolare competenza tecnica.

E’ stato detto che la consulenza non sempre si inquadra nella istruzione probatoria, cioè nella attività inerente alla acquisizione delle prove in quanto l’attività del consulente può consistere nel fornire assistenza tecnica al giudice nella valutazione delle prove raccolte (6).

Il legislatore non si occupa in modo espresso del valore che si deve attribuire a ciò che il CTU riferisce o scrive nell’esercizio delle sue funzioni (7).

Secondo la logica del sistema si evince che la CTU non è un mezzo di prova vero e proprio; tuttavia, agli accertamenti di fatto, una volta acquisiti agli atti, si deve attribuire valore ed efficacia di prove ispettive, prove contro le quali sarà possibile fornire prova contraria.

3. La formulazione del quesito.

Il carattere di ausiliarità della consulenza tecnica nei riguardi del giudice emerge con più evidenza dalla possibilità che ha il giudice di nominare un consulente al fine di farsi assistere per tutto il processo.

Quando dunque il Giudice Istruttore reputi necessario farsi assistere da un consulente tecnico vi provvede con l’ordinanza prevista dall’art. 187, IV comma cioè con l’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova o con altra successiva (art. 191, I comma c.p.c.).

Normalmente l’ordinanza non contiene anche le determinazioni delle specifiche e dattagliate attribuzioni del consulente; esse verranno poi fissate in successivi provvedimenti o in verbali (8).

Viene affermato sull’argomento che “una buona perizia deriva da un buon quesito” (9).

Merita ricordare che nella formulazione dei quesiti da porre al consulente il giudice ha piena libertà anche quando una parte abbia fatto istanza di nomina del consulente ed inoltre abbia formulato i quesiti che ritiene necessario sottoporli.

Nella pratica constatiamo che la funzione di iniziativa delle parti è determinante ed esplica i suoi effetti anche sulla disposizione della consulenza tecnica e sulla formulazione dei quesiti.

Sono le parti infatti a richiedere al giudice questo mezzo istruttorio formulando il quesito da proporre.

Sulla scorta delle indicazioni delle parti stesse, ove sia accolta la richiesta di CTU, il Giudice formulerà i quesiti.

Non di rado, viene accolta la dizione della parte più diligente nel formulare correttamente il quesito.

E’ mio personale convincimento che tale prassi debba essere modificata e ciò nella considerazione che, in materia contabile e di bilancio, il giudice, proprio per la formazione culturale ricevuta che affronta studi lontani della materia economica ed ancor più da quella contabile, molte volte non possiede la preparazione necessaria per poter cogliere gli aspetti salienti delle problematiche che vengono sottoposte al suo giudizio.

Di solito i quesiti sono molto circostanziati; questo è dovuto alla pressione esercitata dalle parti ed alla tendenza delle stesse di legare il CTU il più possibile alle proprie premesse di causa.

Ciò comporta che il CTU rimane vincolato a svolgere indagini che danno risposta al quesito ma non forniscono al giudice tutti gli elementi idonei e necessari ai fini della decisione della causa.

E' stato ripetutamente affermato che il CTU è un ausiliario del giudice chiamato a consigliare lo stesso sui fatti che richiedono cognizioni tecniche che egli non possiede (10).

Nell'accertamento dei fatti l'ausiliario funziona come consulente percipiente; è nella valutazione dei medesimi che deve trasparire la sua esperienza e capacità tecnica.

E' opinione comune della dottrina che la valutazione propriamente giuridica del materiale di causa e del merito della controversia sia compito esclusivo del giudice (11).

E' pure compito esclusivo del giudice la ricerca delle norme giuridiche, che rientrano nella sua scienza ufficiale, da applicare al caso sottoposto al suo esame.

L'osservanza di tali principi non comporta l'illegittimità di utilizzare la consulenza tecnica per l'assistenza nella formulazione del quesito in tutti i casi in cui il giudice lo reputi necessario attesa la delicatezza della problematica sottoposta alla sua decisione.

La consulenza, intesa come ausilio del giudice, darebbe, in questa particolare fattispecie, compiutezza al concetto ed alla figura giuridica del perito e sarebbe sicuramente importante e rilevante per poter fornire al giudice i fatti e gli elementi idonei ad assumere una decisione sulla causa.

4. L'attività del consulente.

L'attività del consulente è informata, così come almeno in via programmatica tutta l'istruttoria, al principio della oralità (12).

Infatti il consulente può essere invitato dal Giudice Istruttore ad assistere alla udienza o ad alcune di esse, a fornire i chiarimenti che il giudice gli richiede e può essere invitato ad assistere alla discussione davanti al Collegio.

Viene inoltre disposto che se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione scritta.

Si ritiene importante ricordare, anche per gli aspetti pratici inerenti alla stesura dello elaborato peritale, (è notoria la tendenza del perito di invadere il campo giuridico riservato al magistrato al fine di dare risposta al quesito) che il consulente non è chiamato a decidere la lite né in luogo né insieme al giudice, né è delegato ad interpretare la legge, ma deve soltanto illuminare il giudice su cognizioni tecniche specifiche necessarie ai fini della decisione della causa (13).

Ne consegue che il Giudice non può affidare al consulente tecnico il compito di valutare e definire situazioni e questioni giuridiche, compito che è proprio del giudice (14).

5. La perizia in materia contabile e di bilancio.

5.1. Aspetti introduttivi.

La materia è così vasta da non poter essere compiutamente affrontata nel breve spazio di tempo riservato a questa conversazione.

Una particolare problematica che viene spesso sottoposta al CTU è quella della previsione della insolvenza aziendale.

La risposta a questa questione viene fornita con le tecniche di analisi della nuova struttura di bilancio ed in particolare con la costruzione dei più importanti indicatori economico finanziari, atti ad individuare con una certa immediatezza le condizioni di equilibrio in cui si è svolta la gestione di una determinata impresa.

5.2. Il bilancio di esercizio – interpretazione ed analisi.

“L'utilizzazione del bilancio di esercizio come mezzo per formulare giudizi sullo stato e sull'andamento economico finanziario di una impresa presuppone una serie di accertamenti

preliminari volti a verificare l'attendibilità e la significatività dei valori accolti nei due prospetti coordinati dello stato patrimoniale e del conto economico'' (15).

Intraprendere l'esame critico accennato vuol dire ricercare il significato che i valori di bilancio assumono.

I giudizi di attendibilità e di espressività del bilancio oggetto di analisi sono dunque indispensabili premesse ai fini dell'analisi stessa.

Mentre i primi investono la credibilità dei dati da assoggettare a rielaborazione finalizzata, i secondi vertono invece sulla capacità espressiva del bilancio come fonte di dati rielaborabili ed interpretabili agli effetti della analisi.

L'art. 2423 c.c., così come modificato dal d. lgs. 19 aprile 1991 n. 127, al comma secondo, dispone che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

La formula "rappresentare in modo veritiero e corretto" sembra costituire la più esatta traduzione della espressione "true and fair view" dalla quale trae origine la norma della IV Direttiva CEE.

L'uso dell'aggettivo veritiero non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva di bilancio, ma richiedere che gli stessi operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.

Le analisi di bilancio, comunque finalizzate, sostanzialmente consistono in un complesso ragionamento volto alla interpretazione dei valori che compongono il bilancio stesso.

Nelle concrete indagini operative le analisi di bilancio possono essere opportunamente considerate sotto il profilo delle difficoltà che esse incontrano e della attendibilità attribuibile alle relative conclusioni.

E' necessario conseguentemente distinguere tra analisi interne ed analisi esterne.

Queste ultime, proprio perché esplicitate fuori dall'azienda cui i bilanci si riferiscono, trovano il loro supporto informativo nei documenti destinati a pubblicazione e nelle scarse, frammentarie notizie che pervengono dalle fonti più diverse, più o meno accreditate, e che riguardano l'azienda stessa, il suo settore di appartenenza ed aziende collegate.

Si rendono quindi evidenti i limiti di una analisi esterna al fine di una chiara lettura del bilancio.

L'analista esterno potendo contare, oltre che sui valori esposti in bilancio, solo su informazioni incerte e non sempre dotate della necessaria credibilità dovrà procedere contando sulla propria capacità intuitiva graduando con la propria esperienza professionale il peso e l'attendibilità delle informazioni ricevute.

E' quanto mai difficile esprimere in sintesi la connessione esistente tra aspetto finanziario ed aspetto economico intesi come momenti complementari di una organica osservazione.

La struttura finanziaria per lo più esprime la varia composizione del fabbisogno del capitale e parallelamente la varia configurazione della correlata copertura con forme di congiunto finanziamento della gestione.

Essa è quindi la presumibile relazione che si istituisce tra una disponibilità monetaria-finanziaria, sulla quale l'azienda potrà fare assegnamento, e quella che sarà richiesta, nel medesimo lasso di tempo, dal conveniente svolgimento della gestione.

La struttura economica si caratterizza invece in una analisi delle relazioni esistenti tra flussi di costo e flusso di ricavi e sulle connesse circostanze di impresa e di ambiente che condizionano il processo di formazione del reddito.

I due aspetti, economico e finanziario, correlati tra di loro permettono di stimare lo stato di salute dell'impresa e di esprimere giudizi sulla capacità di produrre reddito e sulle capacità di far fronte tempestivamente ai propri impegni finanziari.

Verificata così l'importanza della analisi economica e finanziaria del bilancio, individuati i criteri di attendibilità dei valori espressi nello stesso, rimangono da analizzare i metodi, gli strumenti e lo scopo a cui è preordinata l'analisi del medesimo.

Mutuando dal BRUNETTI (opera citata) si rende necessario ora introdurre i metodi e gli strumenti atti a svolgere queste analisi economiche-finanziarie.

Afferma il citato Autore che “le analisi di bilancio ruotano attorno a due fondamentali tecniche: da un lato, la tecnica dei quozienti che studia l’evoluzione aziendale e la sua situazione ricorrendo ad una serie più o meno estesa di rapporti aritmetici tra valori di bilancio e, dall’altro, la tecnica di analisi dei flussi finanziari che esprime con adeguate configurazioni la dinamica finanziaria di impresa”.

5.3. I quozienti di bilancio: loro significatività – funzione segnaletica dei quozienti standard.

I quozienti di bilancio propriamente detti, quelli che nella terminologia inglese vengono denominati “ratios” sono la risultante di rapporti aritmetici opportunamente istituibili (16):

a) fra classi di valori omogenei nel segno algebrico ed il corrispondente totale di sezione nell’ambito dello stato patrimoniale e del conto economico;

b) tra due classi diverse di valori della medesima sezione di conto o dello stato patrimoniale o del conto economico;

c) tra due classi di valori, di cui l’una esprime valori del conto economico, l’altra valori dello stato patrimoniale;

d) tra due classi di valori diversificati nel segno algebrico ma appartenenti al medesimo conto di bilancio e cioè o allo stato patrimoniale o al conto economico”.

Gli indici sopra espressi forniscono notizie o sulla situazione finanziaria patrimoniale o sulla situazione economica.

E’ normale che l’analisi economico-finanziaria mediante quozienti non si limiti mai ad un solo bilancio di esercizio e si avvalga sia di quozienti standard, sia di quozienti medi di settore sia di quozienti della concorrenza più significativa.

I *quozienti standard* sono dei quozienti che dovrebbero indicare condizioni normali di struttura o di situazione, segnalando così indirettamente le caratteristiche aziendali ritenute soddisfacenti.

Tali quozienti possono derivare anche da studi e ricerche compiuti sui diversi settori in cui si suddivide l’attività economica ma, quasi sempre, sono il frutto dell’esperienza che l’analista riesce a maturare affrontando nel tempo casi simili.

Il quoziente standard non si estrinseca mai in un unico valore ma in una gamma di valori, tra un massimo e un minimo, entro i quali può considerarsi normale il quoziente rilevato nell’azienda oggetto in esame.

I *quozienti medi di settore* sono i quozienti desunti elaborando i bilanci delle aziende operanti nello stesso settore di attività dell’impresa in esame.

Non si tratta più di accertare la normalità o meno di un certo fenomeno o di una certa condizione, ma ci si limita ad effettuare un raffronto rispetto alla situazione o alla struttura media delle imprese del settore.

Dello stesso tipo sono anche i *quozienti della concorrenza più significativa*. In luogo di un confronto con il settore, si compie un paragone con l’azienda o con le aziende che occupano una posizione di leadership. Da questo confronto possono, pertanto, scaturire considerazioni o spunti per un’analisi della posizione competitiva dell’azienda.

I quozienti o indici di carattere finanziario e patrimoniale sono i primi indicatori della situazione finanziaria; essi fanno riferimento alle relazioni esistenti tra i margini di struttura e le condizioni di ideali strutture finanziarie.

Rientrano in tale categoria:

– indici finanziari (che si suddividono in indici di liquidità e indici di disponibilità);

– indici patrimoniali (suddivisi in indice di indipendenza finanziaria e indice di garanzia dei debiti a medio termine).

Esaminiamoli in dettaglio.

Indici finanziari

Questi indici si propongono di evidenziare la posizione finanziaria aziendale con particolare attenzione al rapporto fra le fonti e gli impieghi a breve termine.

1) Indice di liquidità.

E' misurato dal rapporto tra liquidità immediate più liquidità differite ed i debiti a breve termine.

Ove per liquidità immediate si intende la cassa, banche c/c attivi e titoli facilmente negoziabili; per liquidità differite, i crediti scadenti entro un anno, i ratei e i risconti; per debiti a breve termine si intendono i debiti verso finanziatori, fornitori scadenti entro un anno.

Il valore ideale è prossimo a 1.

Infatti se inferiore, l'indice di liquidità denota un eccesso di debiti a breve rispetto ai crediti.

Se è superiore, pur non nascendo difficoltà finanziarie in quanto i crediti sono superiori ai debiti, c'è pericolo che l'eccesso dei crediti o di liquidità sia eroso dalle svalutazioni inflazionistiche.

2) Indice di disponibilità.

E' misurato dal rapporto tra il capitale circolante ed i debiti a breve termine.

Ove per il capitale circolante s'intende la sommatoria delle liquidità immediate, liquidità differite e le scorte e per debiti a breve termine, i debiti scadenti entro un anno.

I valori standard di questo indice dovrebbero oscillare da 1,5 a 2 anche se non si può fornire, come per l'indice precedente, il valore ideale.

Trattasi di un indice particolare che è influenzato dalle scorte e che conseguentemente, per la soggettività della valutazione delle medesime, va letto con prudenza attenzione.

Indici patrimoniali.

Questi indici si propongono di esaminare la posizione finanziaria con particolare attenzione al rapporto fra le fonti e gli impieghi a lungo termine o per la totalità delle risorse finanziarie.

1) Indice di indipendenza finanziaria.

E' misurato dal rapporto tra il capitale proprio ed il totale degli impieghi.

Ove per capitale proprio si intende il capitale sociale, le riserve, gli utili non distribuiti meno le perdite cumulate e, per totale degli impieghi, s'intende il capitale immobilizzato più il capitale circolante.

A livello europeo si pensa che il valore minimo accettabile per l'industria privata sia del 30%; infatti se è inferiore l'indice di indipendenza denoterebbe un insufficiente apporto di fonti proprie rispetto agli impieghi aziendali.

Se è superiore l'indice denoterebbe un adeguato contributo finanziario dell'imprenditore rispetto agli impieghi aziendali.

La totale proprietà ed indipendenza imprenditoriale chiamata anche sovracapitalizzazione non è sempre sinonimo di una buona politica finanziaria.

2) Indice di garanzia dei debiti a medio termine.

E' misurato dal rapporto tra il capitale immobilizzato ed i debiti a medio termine.

Ove per capitale immobilizzato si intende gli immobilizzi netti tecnici, finanziari e immateriali mentre, per debiti a medio termine, si intende i debiti con scadenza superiore ad un anno.

L'indice di garanzia ha il suo valore massimo uguale ad uno, come soglia al di sopra della quale l'azienda vedrà bloccata la possibilità di ricorrere ad ulteriori risorse finanziarie esterne a lungo termine.

Interessante sull'argomento che per evidenziare il naturale collegamento tra indici e consulenza tecnica, risulta la sentenza del Tribunale di Verona (17) che ha il pregio di affrontare il tema della *scientia decoctionis*, al fine della revocatoria fallimentare, sulla base della tecnica sopra esposta.

Se ne riporta la motivazione: "meritano di essere esaminate, analiticamente, le ragioni che hanno condotto il CTU a siffatte conclusioni. Segnatamente, va rilevato come il bilancio non sia

stato improntato al rispetto della normativa civilistica e come, invece, siano stati impiegati criteri valutativi di natura fiscale, ben lontani dalla logica economica. In particolare, pur in un contesto ambientale caratterizzato da alta inflazione, la società non prevedeva adeguati fondi di svalutazione dei crediti e del magazzino. Così gli indici di attendibilità del bilancio sono inferiori all'1% in guisa che l'utile d'esercizio è, del tutto, privo di realistico significato, atteso che un margine minimo di errore nella valutazione del magazzino (2,5%) avrebbe azzerato l'utile stesso.

Illuminanti appaiono anche i grafici degli impieghi e della liquidità di gestione reddituale, dai quali si evince, da un lato che il rischio di insolvenza è particolarmente elevato laddove un immobilizzo di crediti o una valutazione poco prudentiale del magazzino costituiscono fattori di tensione in tesoreria; dall'altro lato che il deficit di liquidità è intenso nel 1984.

A pagina 468 si afferma che il flusso di cassa del 1984 è praticamente immutato rispetto agli esercizi precedenti in presenza, invece, di una quintuplicazione del fatturato. Decisivo si appalesa, poi il fatto che nel 1984 il flusso di cassa consenta, solo, di coprire gli interessi passivi in ragione del 36%.

L'eccessivo sovraindebitamento della società, è riassunto dal CTU nelle conclusioni a pagina 515, ove si ribadisce che la crisi della Conceria era irreversibile''.

* * *

Ad analoghi risultati, si può pervenire, come si diceva dianzi, con la tecnica di analisi dei flussi finanziari.

L'analisi dei flussi finanziari globali si propone di individuare e studiare i movimenti intervenuti in tutti gli elementi del capitale investito ed in tutte le fonti finanziarie indipendentemente dal fatto che esse abbiano avuto manifestazione monetaria.

In pratica un aumento degli investimenti in scorte rappresenta un flusso finanziario (impiego) a prescindere dal pagamento o meno delle scorte.

Allo stesso modo l'autofinanziamento maturato nell'esercizio rappresenta un flusso finanziario indipendentemente dal fatto che, per la differenza temporale tra tempi di incasso e di pagamento, si sia trasformato in tutto o in parte in maggior denaro presente in azienda.

L'analisi della struttura delle fonti ed impieghi, che si tralascia in quanto particolarmente tecnica e complessa ed auspicando un approfondimento del tema di questo convegno, consentirà all'operatore finanziario di effettuare interpretazioni più precise sulla dinamica finanziaria aziendale integrando quelle ricavate dagli indici.

5.4. Applicazione pratica.

Nel corso dei lavori è stato illustrato nella sua completezza il bilancio di esercizio così come previsto dal d. lgs. 9 aprile 1991 n. 127 e successive modifiche.

Sono stati descritti i principi di redazione del bilancio; è stato approfondito il trattamento delle poste più significative.

Le poste di bilancio, secondo il criterio finanziario, hanno necessità di una rielaborazione al fine di ottenere una più soddisfacente interpretazione dell'equilibrio finanziario e patrimoniale del bilancio stesso.

Analogha considerazione vale per i componenti positivi e negativi di reddito che devono essere riclassificati in modo da poter desumere dal conto economico altre aggregazioni di voci utili per comprendere le varie gestioni in cui è suddivisibile l'attività.

Il raggruppamento dei dati finanziari necessari per il calcolo degli indici finanziari e patrimoniali viene rappresentato dalle tabelle di seguito elencate e riportate:

- 1) Scorte e liquidità immediate;
- 2) Liquidità differite;
- 3) Debiti a breve termine;

- 4) Debiti a medio termine;
- 5) Capitale proprio;
- 6) Immobilizzi tecnici netti;
- 7) Immobilizzi finanziari ed immateriali netti.

Un analogo raggruppamento si renderebbe necessario per il calcolo degli indici di redditività.

Tale aspetto, come pure l'analisi della struttura delle fonti ed impieghi, non sarà affrontato in questa sede per il limitato tempo a disposizione.

Mutuando da schemi pratici tratti da studi di settore (18) si riporta una esemplificazione numerica di riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario.

- 1) Situazione patrimoniale
- 2) Scorte e liq. immediate
- 3) Liquidità differite
- 4) Debiti a breve termine
- 5) Debiti a medio termine
- 6) Capitale proprio
- 7) Immobilizzi tecnici netti
- 8) Immobilizzi finanziari ed immateriali netti

SITUAZIONI PATRIMONIALI (Importi in migliaia di lire)

Sulla base dei dati numerici sopra indicati possiamo costruire gli indici finanziari e patrimoniali.

- 1) Indici finanziari.
- 2) Indici patrimoniali.

INDICI FINANZIARI

1. Liquidità e disponibilità.

INDICI PATRIMONIALI

1. Indipendenza finanziaria e garanzia dei debiti a medio termine.

Ricerchiamo ora una chiave di lettura in termini generali degli indici sopra rappresentati onde comprendere l'apporto che gli stessi possono fornire per una lettura del bilancio e per dare risposta a quesiti attinenti allo stato di insolvenza di una impresa.

I prospetti che andremo a leggere sulla lavagna luminosa, mutuati da studi in tema di analisi dei bilanci aziendali, consentono di fornire una lettura ed interpretazione dei citati indici alla luce di alcune alternative di base che più di altre segnalano cambiamenti nell'ordinamento gestionale finanziario; analizziamoli.

- 1) Indice di liquidità.
- 2) Indice di disponibilità.
- 3) Indice di indipendenza finanziaria.
- 4) indice di garanzia dei debiti a medio termine.

5.5. La formulazione dei quesiti in materia di bilancio.

Per completare l'argomento, analizziamo gli aspetti pratici inerenti alla formulazione di alcuni quesiti che si riportano:

1) – “determinino i CTU, in relazione alle dedotte violazioni di specifici obblighi di cui all'art. 2392, I comma cod. civ. in quale momento le perdite accumulate dalla società ————— avevano ridotto il capitale sociale al disotto del minimo legale comportando quindi lo scioglimento della stessa;

– accertino altresì i CTU se eventuali perdite verificatesi nel corso degli esercizi 83, 84, 85, 86, 87 e 88 della predetta società siano state o meno occultate e in caso di risposta positiva indichino le poste e gli espedienti contabili utilizzati;

– stabiliscano inoltre i CUT se fatti omissivi o commissivi degli organi amministrativi della società (con particolare riferimento all'omissione dell'obbligo di messa in liquidazione della società in presenza dei presupposti di legge e al divieto di compiere nuove – operazioni sociali) abbia comportato o meno un danno per la società e per i terzi creditori aggravando il passivo della stessa e in caso positivo ne indichino – ove possibile – l'ammontare;

– stabiliscano se le eventuali divergenze tra i valori appostati e quelli effettivi potevano essere rilevate con l'ordinanza diligenza anche dai membri degli organi sociali non strettamente operativi nell'azienda;

– dispone, ai fini dell'accertamento in questione, l'acquisizione al processo ai sensi dell'art. 421, 2° comma c.p.c. del libro giornale della società e di tutti i documenti che rappresentano i fatti amministrativi dallo stesso riportati, nonché delle relazioni dei Commissari”.

2) “Letti gli atti e i documenti di causa esaminato il bilancio al 31-12-1983 e 1984 e 31-12-1985 di ————— e delle Società controllate e delle società collegate nonché le relazioni degli amministratori e dei sindaci, dica il CTU se il bilancio al 31-12-1985 di ————— fosse idoneo a rivelare lo stato di insolvenza della medesima inteso come incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni”.

3) “Esaminati gli atti e i documenti di causa, assunte le necessarie informazioni presso le Pubbliche Amministrazioni e presso terzi, provveda il CTU:

– a verificare l'esattezza, in base alla scienza economica e alla tecnica aziendale, delle elaborazioni a rettifiche contabili che il Curatore ha estratto dai bilanci e dalle contabilità della società fallita ————— prodotte in giudizio dal fallimento con il numero progressivo 11, lettere a, b, c, d, e;

– a determinare il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale, tenendo conto, a tal fine, delle sole poste correttamente inserite in bilancio con esclusione di quelle fittizie o comunque illegittime – nonché degli altri elementi di squilibrio finanziario desumibili dalla contabilità;

– a determinare le obbligazioni, emergenti dallo stato passivo o aliunde, sorte a carico della società fallita a partire dalla data in cui risulti essersi verificata la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale”.

4) – Esaminati gli atti tutti di causa, la documentazione contabile della fallita —————, le fatture in entrata e in uscita da essa emese ed ogni utile ulteriore elemento, e fatto riferimento alle elaborazioni del curatore, del consulente del curatore, nonché della parte civile;

– ricostruisca a far tempo dal 1984 tutto il movimento degli affari di tale società;

– evidenzi in particolare partitamente e con riscontro per singole operazioni quanto risulti entrato nelle casse sociali a titolo di alienazione di macchinari, scorte e di quant'altro, dopo lo “smaltimento”, e quanto risulti pagato ai singoli creditori.

Verifichi in dettaglio quanto pertinente in bilancio alla voce “costi” relativamente all'esercizio 1985, in comparazione con la stessa voce negli anni precedenti, evidenziando quanto risulti come effettuati esborsi per tali voci;

— esamini l'operazione consistita nell'acquisto delle azioni ———— tramite il contributo ———— per il reinvestimento, dandone conto ed illustrando i tempi e i termini con cui le azioni stesse sono state rivendute dalla società.

Esponga quant'altro utile ai fini dei necessari accertamenti.

5) "Esaminata la documentazione contabile i libri sociali, i bilanci ed ogni altra documentazione anche extra contabile, e proveniente da altre parti o altre società o ancora conservata da soggetti diversi dalle parti in causa, dicano i periti:

a) se la voce perdite per rettifiche poste attive anni precedenti ammontante a Lire 4.324.500.000.= risultante dal bilancio al 30-6-1987 è stata correttamente determinata ed esposta in bilancio;

b) se il debito ———— verso la ———— di 966.787.222.= è stato correttamente intestato al creditore effettivo;

c) se la somma di Lire 1.069.000.000.= più 88.925.666.= è stata correttamente imputata come sopravvenienza attiva nel conto profitti e perdite della ———— al 30-6-1987;

d) quale sia stata la reale destinazione della somma di Lire 500.000.000.= che risulterebbe uscita come sospeso di cassa nel periodo settembre/ottobre 1986 e se un corrispondente valore è servito effettivamente a pagare una caparra di pari importo alla ————. Precisino la data del pagamento.

Osservazioni.

Il primo quesito, in punto di azione di responsabilità verso amministratori e sindaci, rappresenta che il magistrato possiede nozioni tecniche di lettura del bilancio di esercizio.

La formulazione espressa nell'ultimo capoverso e cioè "esame di tutti i documenti che rappresentano i fatti amministrativi riportati nel libro giornale", è significativa della preoccupazione del Collegio di evitare eccezioni sui poteri di compulsazione dei documenti necessari per rispondere a quanto richiesto.

Il quesito non si esaurisce quindi nella mera richiesta di un parere ma è anche la richiesta di una ricerca di elementi di fatto che possano servire come prova.

La formulazione del punto 4) del quesito "stabiliscano se le eventuali divergenze tra i valori appostati e quelli effettivi potevano essere rilevate con l'ordinaria diligenza anche dai membri degli organi sociali non strettamente operativi nella azienda" è quanto mai delicata in quanto potrebbe dare la impressione di aver voluto accollare al perito una funzione giurisdizionale.

E' noto infatti che il Giudice non può rimettere al consulente il giudizio di colpevolezza sulla attività svolta dall'amministratore (19).

Sebbene non sempre sia agevole stabilire con precisione quale sia il confine fra giudizio tecnico (per il quale è competente il perito) e giudizio di merito (riservato allo organo giudicante) si è ritenuto, nel caso in esame, ad evitare eccezioni di nullità della perizia, di estrinsecare tutti i fatti amministrativi posti in essere dalla azienda illustrando senza esprimere alcun apprezzamento il comportamento tenuto dagli amministratori e sindaci onde fornire al giudice tutti gli elementi atti a comprendere la diligenza tenuta in ordine ai medesimi.

Il secondo quesito, espresso in maniera sintetica, verte, in particolare, sulla materia che è oggetto della conversazione odierna; affronta il tema della *scientia decoctionis*, intesa come incapacità dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni, rilevata dalla lettura e dall'utilizzo di dati di bilancio.

La formulazione è corretta in quanto dispone l'esame di una serie storica di bilanci; risulta però limitata in quanto, vertendosi in gruppo di società, non dispone l'esame del bilancio della società controllante e dei rapporti intercorsi con la medesima al fine di comprendere se i crediti esposti in bilancio siano o meno certi e di sicuro realizzo.

Il terzo quesito ripropone la problematica della azione di responsabilità; è corretto ed esaustivo per quanto concerne la ricerca della responsabilità degli amministratori nella gestione sociale;

risulta poco chiaro nell'ultima parte ove si richiede di "determinare le obbligazioni emergenti dallo stato passivo o *aliunde*... a partire dalla data in cui risulti essersi verificata la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale".

E' evidente che, con la suindicata formulazione, il sig. Giudice Istruttore intendeva richiedere al perito se la continuazione dell'attività della società, dopo la perdita del capitale sociale ed il conseguente scioglimento della stessa, ha comportato o meno un danno alla società ed ai creditori aggravando il passivo della stessa ed, in caso affermativo, di indicare l'ammontare del danno.

La formulazione riportata nel primo quesito, su questo preciso punto, è più felice e tale da non recare problemi interpretativi dal medesimo.

I quesiti quarto e quinto sono inerenti ai principi che devono guidare il redattore del bilancio e cioè ai principi di verità, di prudenza, di competenza e di continuità.

Le richieste del Giudice Istruttore sono analiticamente formulate e chiare; risulta quanto mai generico il secondo capoverso del quesito n. 4 ove si richiede al CTU di "ricostruire a far tempo dal 1984 tutto il movimento degli affari di tale società"; parimenti generico risulta l'ultimo capoverso ove si dispone che il perito esponga quanto altro utile ai fini dei necessari accertamenti.

E' evidente che questo punto, soprattutto in società di importanti dimensioni, non può trovare risposta.

BIBLIOGRAFIA.

REDENTI, *Diritto Processuale civile*, 2 Edizione, Milano 1953.

VELLANI, *Consulenza Tecnica nel diritto processuale civile*, in *Digesto* disc. priv. Sez. civ. III, Torino 1988.

CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Padova 1943, Vol. II.

GIUDICEANDREA, Consulente Tecnico, *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano 1961.

DINI, *Sulla natura giuridica del procedimento di denuncia al Tribunale*, in *Dir. fall.*, 1953, I.

CASELLA, *Impugnazione del decreto che liquida il compenso dell'ausiliario del Giudice*, in *Riv. Dir. proc.*, 1949, III.

ICHINO, *Liquidazione del compenso all'ispettore nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c. ed in genere agli ausiliari del giudice*, in *Foro Padano*, 1953, I.

MOSSA, *Nota ad Appello di Firenze* 21 settembre 1951, in *Manovra Riv. Dir. com.*, 1952, II.

CONSOLO, *La retribuzione (discrezionale) degli ausiliari del giudice nella ipotesi dell'art. 2409 c.c.*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1982, II.

Ugo DE CRESCENZO, SAVARINO Pietro, *Guida alla Perizia contabile*, Utet, La vita del diritto.

MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Milano, 1959, n. 48.

LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale Civile*, I, Milano, 1981, II.

CARNELUTTI, *Istit. del processo civile It.*, Roma 1956, n. 224.

DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, Milano 1947.

Nicola PICARDI, *Codice di procedura Civile*, Giuffrè, 1997.

Ettore PROTETTI, Maria Teresa PROTETTI, *La consulenza tecnica nel processo civile*, Giuffrè editore.

BRUNETTI, *L'interpretazione e analisi del bilancio*, L'impresa, Volume III.

FERRERO, DEZZANI, *Manuale delle analisi di bilancio*, Giuffrè, 1979.

LUPPI, *Analisi dei Bilanci Aziendali*, 1994, Editore Soges.

BARBATO, BERGAMIN M., Il valore segnaletico degli indici di bilancio in rapporto ai criteri seguiti per la sua determinazione in Coda, Brunetti, Barbato, Bergamin, *Indici di bilancio e flussi finanziari*, Etas Libri, Milano 1974.

BRUNETTI G., CODA V., *Analisi, previsioni e simulazioni*, Etas Libri, Milano 1991.

CODA V., Criteri e scopi di riclassificazione della situazione patrimoniale in Brunetti, Coda, Favotto, *Analisi previsioni simulazioni economico finanziarie di impresa*, Etas Libri, Milano.
FERRERO G., *Il controllo finanziario nella impresa*, Giuffrè, Milano 1984.
ROSSI C., *Indicatori di bilancio, modelli di classificazione e previsione delle insolvenze aziendali*, Giuffrè, Milano 1988.
FERRERO, DEZZANI, PISONI, PUDDU, *Le analisi di bilancio, indice e flussi*, Giuffrè, Milano 1994.
SEVERINO C., *Politiche di bilancio*, EBC, Milano 1992.

INDICE SENTENZE.

Cass. 13 ottobre 1972, n. 3044, in *Mass. Giur. It.* 1972, 1133.
Cass. 8 luglio 1977, n. 3060, in *Mass. Giur. It.* 1977, 655.
Cass. 16 gennaio 1982, n. 280, in *Giust. Civ.* 1983, 602.
Trib. Verona 3 aprile 1990, in *Il Fall.* 1990, pag. 1136.